

FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINA ARMI SPORTIVE DA CACCIA

Regolamento Tecnico per l'omologazione degli impianti per la Disciplina del Field Target

1. NORME GENERALI

Gli impianti sportivi, oltre alle indicazioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi:

- alle norme vigenti che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, il superamento delle barriere architettoniche, verifiche ed attestazioni da reperire presso le preposte istituzioni.
- alle "Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva", approvate dal Consiglio Nazionale del CONI, per quanto non esplicitamente specificato nel presente Regolamento;
- al regolamento "*Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva''*, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Il presente Regolamento definisce le caratteristiche ed i requisiti infrastrutturali e di prestazione necessari e sufficienti a rendere omologabili gli impianti sportivi, attesa l'approvazione da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia - FIDASC o, in caso di motivata urgenza, da parte del Presidente Federale.

2. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'omologazione di un impianto sportivo attesta l'idoneità dell'impianto all'esercizio della pratica sportiva e/o allo svolgimento delle competizioni ai vari livelli previsti dal Regolamento della Federazione.

Le procedure per l'omologazione sono specificate nelle "*Procedure per l'omologazione di impianti sportivi per lo svolgimento delle manifestazioni FIDASC*" deliberate dal Consiglio Federale.

Sono omologabili gli impianti sportivi, cioè quegli impianti dove si possono svolgere le attività della Federazione, ossia le manifestazioni inserite nel calendario delle attività sportive nazionali/internazionali federali e/o le manifestazioni a carattere promozionale.

I livelli di omologazione previsti sono:

- Nazionale/Internazionale
- Locale

3. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Le manifestazioni sportive, si possono svolgere in impianti all'aperto permanenti o in spazi all'aperto predisposti e attrezzati per le singole gare.

L'impianto sportivo deve essere adeguatamente inserito nel contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture dei servizi esistenti nel territorio e deve garantire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso.

L'impianto sportivo deve essere sito al di fuori del contesto urbano ad una distanza di almeno 150 mt. dall'abitazione più vicina. L'area di realizzazione può essere una cava dismessa o anche altre morfologie territoriali, tipo depressioni naturali ecc. La possibile traiettoria di tiro non deve intersecare le vie di accesso o di transito vicine.

L'area deve risultare accessibile e fruibile da parte degli utenti diversamente abili, deve consentire il facile movimento dei mezzi di soccorso e di sicurezza.

4. INQUINAMENTO ACUSTICO ED AMBIENTALE

Nella realizzazione e nella gestione dell'impianto sportivo di tiro devono essere previsti tutti i necessari accorgimenti e cautele per evitare il possibile inquinamento acustico ed ambientale.

È onere del Proprietario/Gestore dell'impianto verificare e dimostrare, attraverso idonea documentazione, che l'impatto acustico rientri nei limiti imposti dalla legge al fine di evitare situazioni di disagio ai residenti delle zone vicine e/o all'ambiente.

5. RECINZIONE ESTERNA DELL'AREA

L'intera area dell'impianto, comprese le aree di sicurezza, deve essere delimitata con mezzi idonei ad impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Si considerano equipollenti alla delimitazione anche situazioni naturali o artificiali che, di fatto, non consentano l'accesso all'impianto (fabbricati, pareti naturali, ecc.). Lungo la recinzione e su tutte le vie di accesso (strade, mulattiere e sentieri) deve essere posizionata idonea segnaletica di avvertimento, che informi sulle attività di tiro svolte all'interno dell'area e indichi il divieto di transito e l'eventuale periodo di interdizione, possibilmente riportando l'ordinanza del Sindaco del Comune.



6. AREE DI SOSTA

L'impianto sportivo deve essere dotato di idonee aree destinate al parcheggio dei mezzi di trasporto dei diversi utenti, secondo i criteri indicati dalla Norme CONI (Allegato 1, consultare il sito CONI per eventuali aggiornamenti: https://www.coni.it/it/impianti/norme-e-regolamenti.html).

7. SPAZIO DI ATTIVITA' SPORTIVA

L'area di gara deve essere chiaramente delimitata tramite nastro segnaletico bicolore e devono essere presenti cartelli che indichino chiaramente che c'è una "gara di tiro in corso". I predetti cartelli vengono posti lungo il confine della zona di tiro, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, posizionati anche in corrispondenza degli accessi di quelle aree che fossero recintate.

Idonea cartellonistica di sicurezza, con il richiamo delle pratiche da utilizzare in gara, andrà posizionata anche lungo i percorsi permanenti a beneficio dei tiratori.

Le piazzole di tiro devono essere posizionate in modo tale che la direzione di tiro non sia rivolta verso altre piazzole, verso manufatti, se collocati a distanze inferiori ai 150 mt. dalla piazzola, verso direzioni in cui transitano o sostano persone, animali o cose che non devono essere colpite; nei casi in cui ciò non fosse possibile devono essere previsti adeguati parapalle, naturali od artificiali.

Nel caso in cui dietro il bersaglio non siano presenti parapalle, naturali o artificiali, la distanza tra il bersaglio e ciò che non deve essere colpito deve essere di almeno 100 m ed il tiro deve essere rivolto preferibilmente verso il terreno.

Nel predisporre le linee di tiro, nel caso in cui dietro al bersaglio non sia chiaramente visibile il terreno, il versante di una collina, una parete rocciosa, etc. bisogna accertarsi che il pallino, anche se in caduta, rientri nell'area di gara o cada in direzioni comunque sicure (bosco fitto, campi in cui sia chiaramente visibile l'assenza di soggetti che potrebbero essere colpiti, specchi d'acqua, etc.).

I bersagli collocati in modo che la linea di tiro sia rivolta verso l'alto, devono avere dietro di loro il terreno, o un parapalle oppure la linea di tiro deve passare la cima del versante retrostante ad un'altezza non inferiore ai 3 m.

Nel posizionamento dei bersagli va prevista anche un'area di sicurezza avente una distanza minima laterale rispetto al bersaglio di 10 m, ortogonalmente alla linea di tiro, e che sottenda uno spazio compreso tra questa

linea ideale ed un'altra posizionata di 20° rivolta verso la linea di tiro, in modo da evitare danni causati dalle possibili proiezioni di frammenti di pallini quando collidono con il bersaglio; in alternativa andranno posti parapalle ortogonali alla piastra frontale del bersaglio, ai lati dello stesso. Le posizioni di tiro devono essere predisposte in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e l'equilibrio dei tiratori (realizzate pressoché in piano), sia per tutelarne l'incolumità che per evitare tiri accidentali in direzioni imprevedibili.

Al fine di evitare possibili accumuli di materiale di risulta, in corrispondenza dei cartelli in area di taratura nei campi allestiti in modo permanente, dovranno essere predisposti appositi mezzi per recuperare quanto più metallo possibile. Si raccomanda tale pratica anche sui campi allestiti in modo temporaneo.

8. <u>SEGRETERIA E DIREZIONE DI GARA</u>

In apposito locale di tipo fisso o provvisorio posto in posizione idonea al controllo delle attività deve essere prevista un'area destinata alla segreteria/direzione di gara.

AREA DEI TIRATORI

Al di fuori dello spazio di attività, dietro le postazioni di tiro deve essere presente l'area dei tiratori in attesa, avente la superficie di almeno 50 mq, inaccessibile al pubblico e recintata per mezzo di elementi di separazione alti almeno m 1,10, costituiti anche da elementi amovibili (es. transenne, nastro colorato, ecc.)

In posizione idonea deve essere prevista una bacheca od altro elemento o sistema, atto a consentire l'affissione dei fogli di aggiornamento dei risultati relativi all'andamento della gara, esposta in modo tale da consentire una facile consultazione agli atleti.

9. REQUISITI DI PRESTAZIONE PER LE ATTREZZATURE FISSE E MOBILI

Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili, di attrezzi ed attrezzature dovranno essere realizzati in modo da non costituire pericolo per gli utenti.

10. DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA

Durante le attività e le manifestazioni, gli spazi destinati all'attività sportiva, ed i relativi collegamenti degli stessi con l'esterno dell'impianto, devono risultare inaccessibili al pubblico.



11. ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Se presente l'impianto di illuminazione artificiale, ai fini del regolare svolgimento delle gare, dovrà rispondere alle indicazioni delle Norme CONI per l'impiantistica sportiva e garantire i seguenti livelli minimi di illuminamento:

200 lux sul piano orizzontale nella zona di tiro;

750 lux sul piano verticale nella zona dei bersagli.

Nel caso di presenza di impianto di illuminazione artificiale per lo spazio di attività sportiva, dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza in grado di entrare in funzione automaticamente ed istantaneamente in caso di interruzione dell'energia di rete e di garantire le prestazioni e i livelli previsti dalle Norme CONI (Allegato 1, consultare il sito CONI per eventuali aggiornamenti: https://www.coni.it/it/impianti/norme-e-regolamenti.html).

Previsto un impianto di illuminazione di sicurezza conforme alle norme vigenti e comunque tale da assicurare un livello minimo di illuminamento, ad un metro di altezza dal piano di calpestio, non inferiore a 5 Lux per la durata di 60 minuti.

12. SPOGLIATOI PER GLI ATLETI

Non sono richiesti locali spogliatoio, è tuttavia consigliata negli impianti fissi la presenza di due locali distinti per sesso conformi a quanto previsto dalle Norme CONI.

13. SPOGLIATOI PER I GIUDICI/ISTRUTTORI

Non sono richiesti locali spogliatoio, è tuttavia consigliata negli impianti fissi la presenza di due locali distinti per sesso; ove presenti possono coincidere con gli spogliatoi per atleti.

14. SERVIZI IGIENICI

Negli impianti fissi come dotazione è richiesta la presenza di almeno due servizi igienici distinti per sesso, entrambi accessibili ai disabili. Non sono richieste docce.

I servizi igienici devono essere realizzati come indicato dalle Norme CONI (Allegato 1, consultare il sito CONI per eventuali aggiornamenti.

Negli impianti temporanei è possibile utilizzare una analoga dotazione di servizi mobili dotati di WC chimici.

15. LOCALE DI PRIMO SOCCORSO PER LA ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

Negli impianti di tipo fisso o temporaneo dovrà essere presente una zona adibita al primo soccorso a norma CONI.

LOCALI PER I CONTROLLI ANTIDOPING

Qualora siano previsti controlli antidoping dal Regolamento tecnico FIDASC, in relazione alle caratteristiche ed importanza dell'impianto ed in conformità al citato Regolamento tecnico, dovranno essere previsti i locali destinati esclusivamente agli accertamenti anti-doping, conformi alla normativa vigente, come previsto dalle Norme CONI (Allegato 1, consultare il sito CONI per eventuali aggiornamenti: https://www.coni.it/it/impianti/norme-e-regolamenti.html).

DEPOSITO ATTREZZI, MATERIALI VARI ED ATTREZZATURE

L'impianto dovrà essere dotato di un locale adibito a deposito dei materiali e delle attrezzature previste per lo svolgimento della disciplina sportiva prevista, all'interno del quale deve essere presente un deposito delle carabine accessibile alle sole persone autorizzate. Negli impianti temporanei potrà essere previsto un deposito mobile con analoghe caratteristiche.

16. SPAZI PER IL PUBBLICO

Gli spazi e i percorsi destinati agli spettatori dovranno consentire l'agevole movimentazione del pubblico, compresi gli utenti diversamente abili, ed una confortevole visione dell'evento sportivo. Dovranno essere previsti servizi igienici in numero e caratteristiche conformi alle normative vigenti compresi quelli per utenti disabili; dovranno, inoltre, essere previste aree per il parcheggio dei mezzi di trasporto compresi quelli per utenti disabili.

Quanto al presente articolo sarà soggetto a valutazione da parte delle istituzioni competenti a rilasciare le relative autorizzazioni (D.M. 18 marzo e s.m.i).



Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia Regolamento di procedura per l'omologazione degli impianti Approvato dal Consiglio Federale in data 20 aprile 2018

1. Oggetto del Regolamento, scopo e campo di validità, riferimenti normativi

Premesso che per l'omologazione degli impianti la Federazione, conformemente alle disposizioni dell'art. 2.1 del Regolamento del CONI "Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", ha facoltà di delegare a soggetti subordinati le relative procedure, in conformità ai Regolamenti previsti, il presente Regolamento Federale ha la finalità di definire:

- o le procedure di omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti destinati ai diversi livelli della pratica sportiva nazionale/internazionale e locale.
- o le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori);
- o le modalità di individuazione di eventuali soggetti terzi (laboratori specializzati) chiamati ad eseguire esami tecnici in laboratorio o in sito a supporto delle omologazioni.

Il presente Regolamento Federale, oltre ad essere conforme alle disposizioni del Regolamento del CONI "Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", fa riferimento al regolamento tecnico della Federazione relativo alla disciplina in oggetto, secondo i livelli di pratica previsti.

Per essere omologabile l'impianto sportivo deve essere completo e potenzialmente funzionante, almeno nella parte sportiva funzionalmente individuata e dotato di tutte le attrezzature richieste.

2. Procedure per l'omologazione

2.1 – Richiesta e documentazione

La richiesta di omologazione deve essere indirizzata alla Federazione (su modello predefinito: allegati A e A.1) da parte del soggetto proprietario o gestore dell'impianto (o altro soggetto avente titolo). Nella richiesta, oltre all'esatta ubicazione dell'impianto, deve essere specificato se trattasi di nuovo impianto o di rinnovo di omologazione per decadenza dei termini o di impianto temporaneamente adattato per lo svolgimento di eventi occasionali.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- o documentazione tecnica dell'impianto (piante, sezioni, ecc.);
- o eventuali attestazioni o certificazioni di laboratorio relativi a prodotti o attrezzature impiegati nella realizzazione dell'impianto;
- o parere in linea tecnico sportiva del CONI (per nuovi impianti o ristrutturazioni di impianti esistenti) in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento del CONI "Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva";
- o eventuale regolamento di gestione dell'impianto dal quale si evinca che sono stati adottati i criteri fondamentali per la gestione dell'impianto dettati dalla Federazione per il livello di omologazione previsto.

2.2 – Sopralluoghi di verifica

La Federazione designerà un tecnico omologatore incaricato di effettuare uno o più sopralluoghi per il rilievo dei dati dell'impianto e delle relative attrezzature richieste e compilare il verbale di omologazione secondo il modello predefinito dalla Federazione (Allegato A), completo di tutti i dati richiesti e corredato delle proprie annotazioni in merito alla rispondenza dell'impianto e delle relative attrezzature (ove richieste per l'omologazione) ai regolamenti federali per il livello di omologazione richiesto.

Secondo quanto previsto dal regolamento di omologazione o su eventuale richiesta dell'omologatore stesso verranno effettuate prove tecniche in sito, delle quali l'omologatore acquisirà gli attestati di prova trasmettendoli alla Federazione assieme al verbale di omologazione. Nel caso di impiego di materiali nuovi o sperimentali l'omologatore potrà richiedere l'effettuazione di prove sportive.



Per i rinnovi di omologazione e/o per materiali già approvati o sperimentati la Federazione potrà prevedere procedure semplificate.

2.3 – Emissione dell'attestato di omologazione

L'organo tecnico Federale incaricato (che la Federazione definirà secondo le proprie consuetudini operative), esaminata la documentazione acquisita sull'impianto, verificata la congruenza con i regolamenti federali per il livello di omologazione previsto, considerata la eventuale opportunità di concessione di deroghe sulle caratteristiche dell'impianto (fatti salvi i requisiti di sicurezza e igiene), esprimerà il proprio parere favorevole per l'omologazione dell'impianto per le competizioni agonistiche ed il livello specificati.

2.4 – Procedure per l'omologazione di impianti legata a singoli eventi

Per l'omologazione di impianti temporanei o temporaneamente adattati per lo svolgimento di singoli eventi la Federazione, acquisita la documentazione di cui al punto 2.1, potrà definire specifiche procedure di omologazione di urgenza. La validità dell'omologazione cessa con l'evento stesso.

2.5 – Costo dell'omologazione

Il contributo dovuto alla Federazione per le spese di omologazione deve essere determinato secondo il criterio indicato dall'art. 3 del Regolamento del CONI "Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva"; indicativamente sarà dato dalla somma dei singoli costi delle voci seguenti:

- Sopralluogo di omologazione a carico dell'associazione richiedente l'omologazione;
- o Prove in loco, ove richieste (dettaglio delle prove richiedibili) a carico dell'associazione richiedente l'omologazione.

2.6 – Durata dell'omologazione (prima omologazione e successivi rinnovi)

L'omologazione di un campo è condizionata dal permanere delle condizioni riscontrate al momento del rilascio dell'omologazione stessa. Qualunque modifica delle parti dell'impianto, in particolare di quelle dello spazio di attività (per manutenzione straordinaria, sostituzione o rifacimento delle segnature, ecc.) e delle sue attrezzature

(recinzioni, ecc.), fa cessare la validità dell'omologazione e ne impone il rinnovo. In ogni caso la durata massima dell'omologazione è di 5 anni dal momento dell'emissione, al termine dei quali deve essere rinnovata.

3. Designazione dei tecnici omologatori

3.1 – Qualifica tecnica, formazione specifica, abilitazione e aggiornamento

L'omologatore deve avere la qualifica tecnica di omologatore dell'impiantistica federale, deve avere provata esperienza nell'impiantistica federale e/o avere frequentato corsi di formazione/aggiornamento per omologatori promossi dalla Federazione.

3.2 – **Nomina**

La nomina di omologatore viene fatta dal Consiglio Federale.

3.3 – Incompatibilità eventuali

Vanno evitate tutte le situazioni di incompatibilità, tra cui anche quelle individuabili dal Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, in particolare l'omologatore:

- o non può prendere parte all'omologazione di un impianto nel quale sia stato coinvolto professionalmente (es. progettista, direttore dei lavori);
- o non può avere rapporti di lavoro in atto con ditte realizzatrici di impianti e/o attrezzature sportive e/o di prodotti o sistemi per impianti sportivi;

4. Designazione dei Laboratori accreditati

La nomina dei laboratori per l'esecuzione dei test in sito viene effettuata dal Presidente Federale che ne darà comunicazione al Consiglio Federale. Tali laboratori devono essere in possesso delle certificazioni di legge.



5. Archivio degli impianti omologati

Tutti le omologazioni emesse dalla Federazione nel tempo devono essere registrate nell'archivio degli impianti omologati della Federazione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento del CONI "Principi informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".

Allegato A - Domanda di omologazione

Allegato A1 - Procedura d'urgenza

Allegato B – Scheda di rilevamento per l'omologazione degli impianti

Allegato C - CHECK LIST